



Federazione Italiana Sport Equestri

R.G. TRIB. FED. n. 38/19

(Proc. P.A. 88/18)

IL TRIBUNALE FEDERALE

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 12 settembre 2019, riunitosi presso i locali della Federazione Italiana Sport Equestri (FISE), così composto:

Avv. Lina Musumarra - Presidente

Avv. Gianpiero Orsino - Componente

Avv. Paolo Clarizia - Componente Relatore

per decidere in ordine al deferimento del Sig. Massimo Riccio (tessera Fise n. 000590/M);

per la violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia Fise, in combinato disposto con l'art. 10 comma 1 dello Statuto, e dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

PREMESSO CHE

- il procedimento nasce dalla segnalazione del Sig. Luca Li Bassi, Istruttore del Circolo Ippico "Horsing Club" di Palermo relativa ai comportamenti tenuti dal sig. Massimo Riccio, Istruttore del Centro Ippico Riccio/"C.I.R." Palermo;

- in particolare, secondo quanto affermato con la predetta segnalazione, durante una riunione tenutasi in data 3.12.2018 presso la Club House del Centro Ippico Chiron Asd di Palermo, in concomitanza con il concorso ippico che si svolgeva in quegli stessi giorni:

i) il delegato tecnico del settore pony, sig. Francesco Pagano, avrebbe convocato intorno alle ore 18:00 presso l'indicata sede una riunione con i tecnici presenti che avrebbero dovuto accompagnare gli allievi a Ponylandia (Manerbio) e alla stessa partecipavano il sig. Luca Li Bassi, il sig. Massimo Riccio e la sig.ra Ezia Ventura, proprietaria dell'impianto;

ii) il sig. Luca Li Bassi avrebbe manifestato in maniera pacata ed educata il proprio dissenso a un'opinione del tecnico Massimo Riccio rispetto ai criteri di composizione della squadra;

iii) il sig. Massimo Riccio avrebbe replicato con toni pesanti;



Federazione Italiana Sport Equestri

- iv) quanto sopra, accadeva alla presenza dei sig.ri Francesco Pagano e Ezia Ventura nel salone gremito di persone presenti per la premiazione del concorso;
- la Procura Federale, formulato intendimento di deferimento, a seguito della lettura della dichiarazione trasmessa dal sig. Massimo Riccio con la quale rappresentava di essersi limitato a manifestare il proprio dissenso senza utilizzare toni offensivi, formulava proposta di archiviazione;
 - la Procura Generale dello Sport del CONI con nota 2207 del 17.4.2019, rilevato che nessun cambiamento o chiarimento era intervenuto rispetto alle risultanze che avevano precedentemente determinato la medesima Procura Federale a emettere l'avviso di conclusione delle indagini, rigettava la richiesta di archiviazione, ritenendo *"opportuno svolgere accertamenti a verificare la fondatezza o meno dell'accaduto oggetto dell'esposto attraverso l'audizione dei signori Francesco Pagano e Ezia Ventura, indicati come presenti ai fatti"*;
 - conseguentemente il Procuratore Federale Aggiunto avv. Cristina Varano procedeva all'audizione del sig. Francesco Pagano, il quale confermava i fatti rappresentati e, in particolare, che il Deferito si era rivolto nei confronti del segnalante con toni offensivi e urlando;
 - alla luce delle nuove evidenze il Procuratore Aggiunto comunicava la conclusione della fase di indagine, nonché informativa dell'intenzione di procedere al deferimento per violazione dell'art. 1, commi 1 e 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia Fise, in combinato disposto con l'art. 10 comma 1 dello Statuto, e dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI;
 - stante il mancato deposito di memoria defensionale, ovvero di richiesta di audizione, il Procuratore Federale Aggiunto depositava atto di deferimento;
 - il Presidente di questo Tribunale Federale fissava l'udienza di trattazione e discussione per il giorno 12 settembre 2019;
 - alla predetta data partecipava all'udienza esclusivamente il Procuratore Federale Aggiunto che, dopo aver comunicato di aver ricevuto una nota dal deferito relativa a una comunicazione del segnalante con la quale quest'ultimo rendeva noto di aver recuperato il rapporto con il collega Massimo Riccio, e conseguentemente non insisteva nella denuncia, concludeva per l'applicazione della sanzione del richiamo scritto ex art. 6 lett. a) R.G. e dell'ammenda di € 150,00 ex art. 6, lett. c);
 - il Tribunale riservava la decisione.



Federazione Italiana Sport Equestri

CONSIDERATO CHE

- le condotte contestate dalla Procura Federale al deferito sono state confermate, sia dal segnalante sia dal sig. Francesco Pagano, la presenza dei quali ai fatti oggetto del procedimento disciplinare;
- il deferito non ha comprovato in alcun modo le sue dichiarazioni;

P.Q.M.

il Tribunale Federale, come sopra composto, visto l'art. 1, commi 1 e 2, lett. d) del Regolamento di Giustizia Fise, in combinato disposto con l'art. 10, comma 1, dello Statuto, e dell'art. 7 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI,

APPLICA

Al Sig. Massimo Riccio, come in epigrafe generalizzato, la sanzione del richiamo scritto *ex art. 6, lett. a)*, Regolamento di Giustizia FISE, oltre all'ammenda di euro 150,00 (centocinquanta), *ex art. 6, lett. c)* Regolamento Giustizia FISE.

Incarica la Segreteria affinché comunichi senza indugio il contenuto della presente decisione all'Ufficio del Procuratore Federale e al deferito, curandone la pubblicazione sul sito istituzionale della Federazione e l'immediata esecuzione, con avvertimento che la mancata ottemperanza alle sanzioni inflitte costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'art. 13 del Regolamento di Giustizia FISE. Così deciso in Roma, presso la sede della Federazione, il giorno 26 novembre 2019.

PRESIDENTE: *F.to* Avv. Lina Musumarra

COMPONENTE: *F.to* Avv. Gianpiero Orsino

COMPONENTE RELATORE: *F.to* Avv. Paolo Clarizia